



Statuto Sociale

AGGIORNATO AL 25 11 2014

STATUTO SOCIALE

Articolo 1

È costituita un'Associazione di Pubblica Assistenza denominata CROCE BLU CASTELLETTO con sede in Genova.

Articolo 2

L'Associazione ha lo scopo di prestare soccorso in caso di pubbliche calamità e privati infortuni, di provvedere all'assistenza ed al trasporto degli infermi e di compiere gratuitamente tutte le altre opere atte a sollevare gli infermi, senza distinzione alcuna.

Articolo 3

In base alle proprie disponibilità organizzative, l'Associazione potrà anche:

- a) promuovere iniziative di formazione ed educazione sanitaria;
- b) promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita;
- c) promuovere la formazione del volontariato;
- d) promuovere servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno ai cittadini anziani, portatori di handicap o comunque in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- e) promuovere momenti di studio ed iniziative di formazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;
- f) promuovere la costituzione di Sezioni qualora il numero di Associati o le esigenze territoriali lo rendessero necessario.

Articolo 4

L'Associazione svolgerà la propria attività nell'ambito della Regione Liguria.

L'Associazione non ha fine di lucro e provvede ai propri scopi con le entrate patrimoniali, con le quote sociali, con le oblazioni di Enti pubblici o privati e con altri proventi non destinati ad aumentare il patrimonio.

Articolo 5

Alla fine di ogni anno solare, l'Associazione redige un inventario dal quale risulti in modo chiaro la consistenza patrimoniale alla data del 31 Dicembre.

Articolo 6

L'Associazione ha una propria bandiera, dispone di un sigillo e di un distintivo con caratteristiche fissate dalle apposite norme regolamentari.

Articolo 7

La Pubblica Assistenza CROCE BLU CASTELLETTO fonda la propria struttura associativa sui principi della solidarietà e carità. Possono essere iscritti all'Associazione persone di ambo i sessi, senza limitazione di età, che possiedano i requisiti di ineccepibile moralità e buona condotta.

Il numero degli associati è illimitato.

Articolo 8

L'Associazione è composta di Associati:

- a) **Effettivi**
- b) **Allievi**
- c) **Sanitari**
- d) **Sostenitori**
- e) **Benemeriti**
- f) **Onorari**

Articolo 9

Associati **EFFETTIVI** sono le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che si impegnino a prestare gratuitamente servizio secondo le norme previste dal Regolamento.

Associati **ALLIEVI** sono le persone fisiche che non abbiano raggiunto il diciottesimo anno di età. Essi possono partecipare al servizio solo se maggiori di anni 16 (sedici) ed esclusivamente in qualità di Allievi secondo le norme previste dal Regolamento.

Associati **SANITARI** sono le persone fisiche che abbiano conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia, riconosciuta dallo Stato Italiano o che abbiano conseguito il Diploma di Infermiere Professionale, riconosciuto dallo Stato Italiano.

Associati **SOSTENITORI** sono le persone fisiche che assumono l'impegno di sostenere finanziariamente l'Associazione.

Associati **BENEMERITI** sono coloro che abbiano conseguito particolari distinzioni nell'espletamento delle attività sociali. La loro nomina è effettuata dal Consiglio di Amministrazione.

Associati **ONORARI** sono coloro che, su proposta della Assemblea degli Associati, vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione per speciali benemeritenze. Essi non sono tenuti a versare alcuna quota sociale. Sono Associati Onorari di diritto coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Articolo 10

Gli Associati, tranne le eccezioni previste dall'Articolo 9, sono tenuti, entro il 30 Giugno di ogni anno, al versamento di una quota che sarà fissata, per ogni anno e per ogni categoria di Associati, dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11

La domanda di ammissione ad Associato deve essere indirizzata per iscritto al Presidente dell'Associazione.

Essa deve essere controfirmata da due Associati presentatori e, in caso di minori, dovrà portare anche la firma dei genitori o di chi ne fa legalmente le veci.

La domanda dovrà essere accompagnata dalla quota di ammissione stabilita dal Consiglio di Amministrazione e verrà affissa all'Albo Sociale per eventuali opposizioni, per la durata di gg. 15 (quindici), periodo entro il quale il Consiglio di Amministrazione non potrà deliberare in merito.

Gli Associati acquisiscono i diritti sociali dopo 90 (novanta) giorni dalla loro nomina.

Articolo 12

Gli Associati Effettivi, Sanitari, Sostenitori, Benemeriti ed Onorari hanno i seguenti diritti:

- a) prendere parte alle votazioni;
- b) essere eletti negli organismi sociali previsti dal presente statuto;
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea degli Associati nei termini previsti dal presente Statuto;
- d) partecipare a tutte le attività sociali ordinarie e straordinarie secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione;
- e) usufruire delle facilitazioni e degli onori previsti per gli Associati;
- f) ricevere la tessera sociale e fregiarsi del distintivo sociale e di quanto altro previsto dal Regolamento.

Gli Associati Allievi godono degli stessi diritti di cui sopra, eccetto quelli previsti ai punti a, b, c.

Articolo 13

Non possono essere Associati coloro che svolgano in proprio le stesse attività svolte dalla Associazione. Le cariche elettive sono incompatibili con cariche societarie presso altre strutture, pubbliche o private che svolgano le stesse attività svolte dall'Associazione. Le attività sono quelle indicate dagli articoli 2 e 3 del presente Statuto.

La qualità di Associati si perde:

- a) **per esclusione**
- b) **per morosità**
- c) **per rinuncia**

Articolo 14

Perdono la qualità di Associato per **esclusione** coloro che, per gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea degli Associati. L'Associato escluso può ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Perdono la qualità di Associato per **morosità** coloro i quali non abbiano effettuato, entro i termini previsti dall'Articolo 10, i pagamenti dovuti.

Perdono la qualità di Associato per **rinuncia** coloro i quali, previa comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, manifestino la volontà di recedere dall'Associazione.

Articolo 15

Sono organi dell'Associazione:

- a) **l'Assemblea degli Associati;**
- b) **il Consiglio di Amministrazione;**
- c) **il Presidente;**
- d) **il Collegio dei Sindaci.**

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Articolo 16

Le Assemblee degli Associati sono ordinarie e straordinarie; esse sono composte dagli Associati che godano dei diritti sociali previsti dallo Statuto.

Articolo 17

L'Assemblea Ordinaria degli Associati deve riunirsi almeno una volta all'anno in sessione ordinaria, entro il mese di Aprile, per l'approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio dell'anno precedente e per l'approvazione del Bilancio di previsione relativo all'esercizio dell'anno in corso.

Articolo 18

L'Assemblea Straordinaria degli Associati sarà convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione o il Collegio dei Sindaci lo ritengano opportuno oppure, quando ne sia fatta motivata richiesta da almeno 1/10 (un decimo) degli Associati che godano dei diritti sociali.

Articolo 19

Le Assemblee degli Associati sono indette dal Presidente dell'Associazione.

La sede e la data dell'Assemblea degli Associati con il relativo ordine del giorno dovranno essere comunicate agli stessi almeno quindici giorni prima della data fissata per la convocazione con le modalità:

- mediante avviso inviato per posta elettronica, e
- mediante avviso affisso presso le sedi associative, o

- mediante pubblicazione dell'avviso su quotidiano locale, e
- mediante avviso inviato per posta ordinaria solo a quegli Associati che ne abbiano fatto esplicita richiesta

Nell'ordine del giorno delle Assemblee dovrà essere sempre inserita la voce "Varie" ed ogni Associato avrà la facoltà di esporre liberamente fatti od eventi riguardanti l'attività sociale.

Articolo 20

L'Assemblea deve essere fissata in prima ed in seconda convocazione. Nell'avviso di convocazione dovranno essere fissati anche il giorno e l'ora della seconda convocazione.

Per la validità dell'adunanza in prima convocazione occorre la presenza della metà più uno degli Associati.

In seconda convocazione le adunanze sono valide con l'intervento di un numero di Associati o di loro delegati non inferiore al doppio di quello dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno ventiquattro ore.

Articolo 21

Nell'Assemblea:

- a) ogni Associato ha diritto ad un voto;
- b) ogni Associato può delegare con atto scritto il suo voto ad un altro Associato, facendo pervenire la delega al Presidente dell'Assemblea;
- c) ogni Associato non può avere più di una delega;
- d) gli Associati che non godano dei diritti sociali non possono delegare il proprio voto, né accettare delegazioni di voto.

Articolo 22

L'Assemblea degli Associati, prima di dare inizio ai lavori, procede alla nomina di un Presidente e di un Segretario, i quali durano in carica per tutta la durata dell'Assemblea stessa.

Il Segretario, sotto la responsabilità del Presidente, provvederà a redigere verbale dell'Assemblea su apposito Libro dei Verbali.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

Le votazioni hanno luogo col metodo del voto segreto quando si tratti di elezioni alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Articolo 23

L'Assemblea degli Associati approva i conti consuntivi ed i bilanci di previsione, delibera le modificazioni statutarie, nomina la Commissione Elettorale per l'elezione del Consiglio di Amministrazione e per l'elezione del Collegio dei Sindaci, propone al Consiglio di Amministrazione la nomina degli Associati Onorari. Delibera altresì l'esclusione degli Associati e, ai sensi del 3° comma dell'art. 21 del codice civile, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dei beni.

Articolo 24

La Commissione Elettorale nominata dall'Assemblea degli Associati, ha il compito di indire le elezioni per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci.

La Commissione Elettorale è composta di cinque membri che automaticamente diventano anche scrutatori e non possono essere candidati.

Le modalità per le elezioni sono stabilite dalla Assemblea degli Associati e dalle apposite norme regolamentari.

Articolo 25

Qualora il numero degli Associati sia ridotto a meno del doppio dei componenti il Consiglio d'Amministrazione e finché questo limite non sia nuovamente raggiunto, le attribuzioni dell'Assemblea degli Associati, in via provvisoria, sono devolute al Consiglio di Amministrazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 26

L'Associazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri di età non inferiore ai diciotto anni, eletti dagli Associati secondo le norme di cui ai precedenti Articoli 23 e 24.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione e sotto la presidenza del Consigliere con maggiore anzianità dell'Associazione, provvede alla nomina del Presidente.

Articolo 27

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni dalla data di insediamento. Entro tre mesi dalla scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea degli Associati per l'elezione dei nuovi Consiglieri.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere rieletti.

I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

I membri del Consiglio che intendano rinunciare al loro mandato ne danno comunicazione scritta al Presidente, il quale ne investe senza ritardo il Consiglio. Quest'ultimo dichiara la cessazione dei Consiglieri dimissionari e provvede alla sostituzione attingendo nell'ordine, alla graduatoria degli Associati non eletti in occasione della tornata assembleare elettiva più recente. I sostituti entrano in carica solo previa espressa accettazione; in mancanza, è interpellato l'Associato immediatamente seguente in graduatoria. Esaurita la graduatoria il Presidente provvede a convocare – ai sensi degli articoli 23 e 24- l'Assemblea elettiva degli Associati per la sostituzione dei Consiglieri dimissionari.

In ogni caso, i sostituti cessano dalla carica al termine previsto per il Consigliere originariamente eletto.

Articolo 28

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

L'adunanza ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, e in ogni caso, nelle epoche stabilite dalla Legge per la redazione del conto consuntivo, del Bilancio preventivo e delle eventuali variazioni dello stesso a termini di Legge.

Le adunanze straordinarie ogni qualvolta lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del Presidente, sia per domanda scritta e motivata da almeno due dei componenti il Consiglio. Le adunanze sono convocate dal Presidente con invito scritto contenente l'ordine del giorno da trattare, da comunicare ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci almeno 8 (otto) giorni prima della data della adunanza.

L'avviso di convocazione deve essere esposto entro il medesimo termine nei locali della Sede Sociale.

Articolo 29

Il Consiglio di Amministrazione delibera con l'intervento della maggioranza assoluta di coloro che lo compongono.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voto segreto, hanno sempre luogo a voto segreto quando si tratti di questioni riguardanti persone.

A parità di voti la proposta si intende respinta.

Per la validità dell'adunanza non è computato chi, per avervi un qualsiasi interesse, non può prendere parte alle deliberazioni.

Articolo 30

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale a cura del Consigliere Segretario e sotto la responsabilità del Presidente, da trasciversi in apposito libro verbali che sarà firmato da tutti coloro che sono intervenuti alla seduta. Quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare ne sarà fatta menzione.

Articolo 31

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'iscrizione degli Associati, all'amministrazione dell'Associazione e al suo regolare funzionamento, delibera i regolamenti di amministrazione e di servizio interno, promuove, quando occorra, la modificazione dello Statuto, prende i provvedimenti disciplinari, delibera, in genere, su tutti gli affari che interessano l'Associazione e che non siano di competenza dell'Assemblea degli Associati ai termini dell'Articolo 23 dello Statuto.

IL PRESIDENTE

Articolo 32

Il Presidente dell'Associazione ne è il Legale Rappresentante in tutti gli atti amministrativi, contrattuali e giudiziari, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio di Amministrazione.

In caso di urgenza adotta tutti i provvedimenti necessari per il regolare funzionamento dell'Ente, salvo riferirne al Consiglio di Amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve termine.

In caso di assenza temporanea del Presidente le sue attribuzioni verranno assegnate al Vice Presidente nominato in seno al Consiglio di Amministrazione.

IL COLLEGIO DEI SINDACI

Articolo 33

Il Collegio dei Sindaci è eletto dall'Assemblea degli Associati secondo le norme di cui ai precedenti Articoli 23 e 24.

Nel caso in cui le elezioni per il rinnovo del Collegio dei Sindaci andassero deserte, l'Assemblea degli Associati procederà alla nomina di un revisore dei conti professionista.

Il Collegio dei Sindaci è formato da tre persone aventi un'anzianità sociale di almeno tre anni. Il Collegio provvede alla nomina, nel suo seno, del Presidente. Ai Sindaci spetta la verifica della regolare tenuta delle scritture contabili e del conto consuntivo.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Sindaci redige un verbale da trascrivere in apposito libro.

I Sindaci assistono alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, con solo voto consultivo e possono, in caso di necessità, esercitare il loro compito anche singolarmente. Essi rimangono in carica cinque anni e possono essere rieletti.

In caso di remissione, il Sindaco è sostituito dal primo, o uno dei successivi Associati, risultanti non eletti nelle ultime elezioni e che accetti la carica. Il membro insediato come anzidetto resta in carica quanto sarebbe dovuto rimanere il suo predecessore.

Nel caso venissero a mancare due Sindaci, il rimanente convoca, ai sensi dei precedenti Articoli 23 e 24, la Assemblea degli Associati per la sostituzione.

Articolo 34

Gli Associati forniscono le loro prestazioni a titolo gratuito. Le cariche sociali sono assunte e svolte a titolo gratuito. Qualora si renda necessario la Pubblica Assistenza "CROCE BLU CASTELLETTO" potrà avvalersi di personale dipendente nei limiti di cui all'Articolo 7, 4° Comma della Legge 11 Agosto 1991 n° 266 ed eventuali successive modifiche od integrazioni.

Articolo 35

In caso di scioglimento, il patrimonio sarà affidato all'Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze che lo destinerà ad iniziative analoghe da organizzare sul territorio in cui la Pubblica Assistenza CROCE BLU CASTELLETTO è ubicata. Lo scioglimento è determinato dall'Assemblea degli Associati ai sensi dell'articolo 21 comma terzo del Codice Civile.

Articolo 36

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le norme dei regolamenti da esso derivanti o quanto stabiliscono le Leggi dello Stato in materia.